

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo


sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

LINEE GUIDA
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE

AGGIORNAMENTO 2024



Approvate con Delibera di Giunta Regionale n. del

Sommario

ART. 1 Finalità delle Linee Guida	4
ART. 2 Disciplina degli scarichi.....	4
ART. 3 Recapiti degli scarichi	4
ART. 4 Acque reflue domestiche	6
ART. 5 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche	7
ART. 6 Acque reflue urbane.....	7
ART. 7 Acque reflue industriali	8
ART. 8 Acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali	8
ART. 9 Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di inerti.....	9
ART. 10 Acque meteoriche e di dilavamento	9
ART. 11 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico: Individuazione dell'Unità Organizzativa responsabile, del Responsabile del Procedimento e dell'Incaricato dell'Istruttoria.....	11
ART. 12 Compiti del R.d.P., dell'I.d.I. e del Dirigente nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.....	11
ART. 13 Autorizzazione allo scarico e Autorizzazioni Uniche	12
ART. 14 Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione	13
ART. 15 Istanza di autorizzazione per le acque reflue urbane	14
ART. 16 Spese per il rilascio dell'Autorizzazione	14
ART. 17 Prima parte dell'iter istruttorio	14
ART. 18 Procedimento Autonomo o Conferenza di Servizi?	15
ART. 19 Procedimento Autonomo: attività istruttoria, adempimenti e tempi	16
ART. 20 C.d.S. indetta da altro Ente/Servizio.....	16
ART. 21 C.d.S. indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SERVIZIO)	17
ART. 22 Determinazione di autorizzazione.....	19
ART. 23 Durata dell'autorizzazione – Rinnovi.....	20
ART. 24 Determinazione di rigetto dell'istanza di autorizzazione	21
ART. 25 Comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche	21
ART. 26 Comunicazione art. 110, comma 3, del DECRETO.....	22
ART. 27 Limiti per gli scarichi e deroghe.....	23
ART. 28 Obblighi dei titolari degli scarichi	23
ART. 29 Controlli prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione	24
ART. 30 Diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione (D.Lgs 152/06, art. 130)	24
ART. 31 Procedura per l'emissione dell'atto di diffida e decadenza della diffida	25
ART. 32 Procedura per l'emissione degli atti di revoca dell'autorizzazione	26
ART. 33 Casi particolari.....	26
ART. 34 Autorizzazione allo scarico relativo a cantieri temporanei.....	27

ART. 35 Riutilizzo delle acque trattate in situ.....	27
ART. 36 Entrata in vigore, pubblicazione e altre disposizioni.....	28
ART. 37 Modifica delle procedure e della modulistica	28
Allegato 1 –Acronimi	29
Allegato 2 – Elenco, non esaustivo, delle principali norme in materia di scarichi idrici e procedimento amministrativo	30
Allegato 3 – Schede verifiche.....	31
Allegato 4 – Modulistica	39

ART. 1

Finalità delle Linee Guida

1. Le presenti Linee Guida disciplinano le funzioni ed i procedimenti amministrativi di competenza regionale inerenti il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue delle seguenti tipologie:
 - **reflue domestiche,**
 - **reflue assimilabili alle acque reflue domestiche,**
 - **reflue urbane,**
 - **reflue industriali,**
 - **acque emunte di cui all'art. 243, comma 4 del DECRETO,**
 - **meteoriche di dilavamento (comprese le acque di lavaggio di aree esterne), derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate,**così come definite agli artt. 74, 101 e 243 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) [di seguito DECRETO], per scarichi di dette acque reflue **nelle acque superficiali** e, in casi specifici, **su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo**, ai sensi di quanto previsto nel DECRETO, nonché delle norme nazionali e regionali vigenti in materia (Allegato 2).

ART. 2

Disciplina degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124 del DECRETO e di quanto disposto dalla Legge 56/2014 e dalla Legge Regionale 32/2015 sul riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province:
 - **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1, DECRETO),**
 - la domanda di autorizzazione è presentata alla **Regione**¹, secondo le modalità di cui all'art. 14 delle presenti linee guida, se lo scarico avviene nelle **acque superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo**, ovvero al **Gestore del Servizio Idrico Integrato** se lo scarico è in pubblica fognatura (art. 124, comma 7, del DECRETO)².
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al **Titolare dell'attività da cui origina lo scarico**. *“Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della Parte III del DECRETO”* (art. 124 , comma 2, del DECRETO).

ART. 3

Recapiti degli scarichi

¹ Ai sensi della L.R. 32/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, nella Regione Abruzzo la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e su suolo è della Regione.

Nel caso di recapito in rete fognaria, la competenza al rilascio dell'autorizzazione dello scarico è in capo al Gestore della medesima.

² Nella Regione Abruzzo l'Autorità d'Ambito (ERSI) ha assegnato la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.

1. Gli scarichi devono essere convogliati in **corpi idrici superficiali**, in reti fognarie, ovvero destinati al riutilizzo (art. 103 del DECRETO e art. 5 della L.R. 31/2010). È invece vietato **lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo**, fatta eccezione (art. 103, comma 1, del DECRETO) per:

- **insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche** per i quali le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (L.R. 31/2010) come indicato all'art. 100, comma 3, del DECRETO.
- **scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie,**
- **scarichi di acque reflue urbane e industriali** per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO, fissati a tal fine dalla Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 2, del DECRETO, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (di seguito N.T.A. del P.T.A.), fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO e riportate di seguito:
 - *composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico,*
 - *composti organo fosforici,*
 - *composti organo stannici,*
 - *sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso,*
 - *mercurio e i suoi composti,*
 - *cadmio e i suoi composti,*
 - *oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti,*
 - *cianuri,*
 - *materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;*
- **scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali**, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli,
- **scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate** (ad eccezione dei casi di cui all'art. 94, comma 4, lett. d), del DECRETO – acque meteoriche provenienti da piazzali e strade nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al medesimo art. 94, comma 1),
- **acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.**

2. È permesso lo **smaltimento su suolo di acque reflue urbane** in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 500 m ³	> 1.000 metri
Tra 501 e 5.000 m ³	> 2.500 metri
Tra 5.001 e 10.000 m ³	> 5.000 metri

3. È permesso lo **smaltimento su suolo di acque reflue industriali**, fatti salvi i casi di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO, in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 100 m ³	> 1.000 metri
Tra 101 e 500 m ³	> 2.500 metri
Tra 501 e 2.000 m ³	> 5.000 metri

(Per analogia quanto sopra riportato si applica anche allo scarico di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che viene equiparato a scarico di acque reflue industriali).

- Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo.
- Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. c), del DECRETO, lo scarico di acque reflue urbane e industriali su suolo potrà essere autorizzato qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché lo scarico sia conforme ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2.

ART. 4 Acque reflue domestiche

- Sono definite acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche [art. 74, comma 1, lett. g), del DECRETO].
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 60/2001 agli scarichi di acque reflue domestiche si applicano le seguenti disposizioni:
 - non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature³, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte della Regione al rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ente Gestore della pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche,
 - qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta, in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente, sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare **permesso a costruire** (nel caso in cui l'immobile non sia in possesso di permesso a costruire o titolo equivalente l'autorizzazione allo scarico potrà essere rilasciata con la disposizione che la validità della stessa avrà inizio a partire dalla data di rilascio del suddetto titolo).
- Lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche è ammesso solo se non è possibile il recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale (art. 5, comma 1, L.R. 31/2010) salvo l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili.
- Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 - paragrafo "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 m³" – comma 1. Generalità – negli impianti di trattamento di reflui domestici devono **confluire esclusivamente gli scarichi provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione delle acque meteoriche**.
- Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del DECRETO per gli scarichi domestici non è obbligatorio garantire l'accessibilità per il campionamento di cui al medesimo comma.

³ Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura.

ART. 5

Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

1. Le acque reflue assimilabili alle domestiche sono acque reflue che, pur non provenendo da insediamenti residenziali, originano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e/o che presentano specifici requisiti qualitativi.
2. Per i criteri di assimilazione degli scarichi a scarichi di acque reflue domestiche si rimanda all'art. 101, comma 7, del DECRETO ed all'art. 2 del D.P.R. 227/2011.
3. Per gli scarichi domestici e assimilati, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del DECRETO, non sussiste l'obbligo di renderli accessibili al campionamento da parte dell'autorità competente.
4. Per le attività e gli insediamenti indicate/i dalla normativa di cui al punto 2 che precede, l'assimilabilità si intende "*ope legis*"; per le attività/insediamenti non indicate/i l'assimilazione deve essere attestata mediante produzione di certificazione analitica che dimostri che il refluo, prima di qualsiasi trattamento, possiede i requisiti qualitativi previsti nella richiamata normativa; per detti scarichi deve essere garantita la presenza di un pozzetto di prelievo del refluo a monte di ogni trattamento depurativo.
5. Anche per le acque reflue assimilabili a domestiche lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo è ammesso solo se non è possibile il recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico e si applica quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 delle presenti linee guida.

ART. 6

Acque reflue urbane

1. Sono definite acque reflue urbane [ai sensi dell'art. 74, lettera i), del DECRETO] le acque reflue **provenienti da agglomerato** costituite da:
 - acque reflue domestiche,
 - il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche e di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate.
2. L'autorizzazione allo scarico attinente le acque reflue urbane è subordinata all'approvazione dei progetti dei relativi impianti di trattamento (art. 126 del DECRETO, Capo VI della L.R. 31/2010, D.G.R. 227/2013, D.G.R. 850/2019, art. 158bis del DECRETO), tranne che per gli impianti per i quali risulta indetta la gara di appalto alla data di emanazione della prima L.R. che disciplina la materia (L.R. 17 del 24/11/2008).
3. Nell'ambito dei procedimenti relativi al rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di impianti di trattamento di acque reflue urbane nella cui rete fognaria afferente sono convogliati anche scarichi di tipologia industriale (e/o di prima pioggia), l'ARTA, nel proprio parere, sulla base dell'esame della documentazione presentata dal Gestore dell'impianto e dal Gestore della rete fognaria (contenente informazioni relative alla tipologia e alle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie) evidenzierà anche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 45, comma 2, delle N.T.A. del P.T.A., le sostanze potenzialmente presenti nello scarico, tenendo conto dei parametri di cui alle Tabelle 3, 4 e 5, Allegato 5 alla Parte III del DECRETO e di tutte le sostanze riportate nelle Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla Parte III del DECRETO.
4. Ai sensi anche di quanto previsto all'art. 6 dalla L.R. 31/2010, qualora il Gestore dell'impianto e il Gestore della rete fognaria **NON dovessero**:
 - fornire informazioni relativamente alla tipologia e alle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie,
 - fornire l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura, i parametri

caratterizzanti detti scarichi (ad es. sostanze potenzialmente presenti nello scarico individuate sulla base delle attività che si svolgono nello stabilimento) ed i limiti ad essi prescritti,

- aver previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del DECRETO, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi in fognatura, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale, tenendo i risultati di detti controlli a disposizione della Regione,

nei controlli dovranno essere indagati tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del DECRETO (art. 6, comma 6, della L.R. 31/2010).

ART. 7

Acque reflue industriali

1. Sono definite acque reflue industriali le acque reflue scaricate da edifici e/o da impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche ed assimilate a queste e diverse dalle acque meteoriche di dilavamento [art. 74 – comma 1, lett. h), del DECRETO].
2. Per le prescrizioni relative agli scarichi industriali si fa riferimento a quanto contenuto al punto “1.2. *Acque reflue industriali*” dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO.
3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere corredata delle informazioni di cui all'art. 125 del DECRETO (*caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione – nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A devono essere indicate anche la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi e il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo*).
4. Ove lo scarico contenga **sostanze pericolose**, ovvero provenga da impianti ove avvenga la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO, si applica quanto previsto all'art. 108 del DECRETO ed al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla Parte III del medesimo (autocontrolli, ecc.).
5. I titolari degli scarichi industriali, tenuti per previsione normativa o per prescrizione autorizzativa ad effettuare autocontrolli sugli scarichi secondo la frequenza e le indicazioni stabilite nell'atto di autorizzazione dovranno conservarli ed esibirli, a richiesta, alla Regione e agli altri organi di controllo. La Regione potrà richiedere che gli stessi vengano prodotti unitamente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione. Per le modalità di campionamento ed analisi si rimanda alle norme vigenti in materia.
6. Per gli scarichi di acque reflue urbane contenenti anche acque reflue industriali si applica quanto previsto delle N.T.A. del P.T.A. vigente.

ART. 8

Acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali

1. Ai sensi dell'art. 243, comma 4, del DECRETO *“le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III”*.
2. Rientrano nella tipologia di acque di cui al presente articolo le acque di falda emunte nell'ambito di procedimenti di bonifica ambientale.
3. Per questa tipologia di acque si applica, per analogia, quanto previsto all'art. 7 delle presenti linee guida.

ART. 9

Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di inerti

1. Le acque reflue provenienti dal lavaggio di materiale inerte (torbide da cave) costituiscono acque reflue industriali a tutti gli effetti.
2. Per effettuare lo scarico di dette acque si può optare tra le seguenti alternative:
 - scarico in corpo idrico,
 - scarico su suolo (purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera d, del DECRETO),
 - scarico nella stessa falda da cui sono prelevate le acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti (purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del DECRETO).
3. Lo scarico in corpo idrico deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO.
4. Lo scarico su suolo (dispersione), purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del DECRETO **non è soggetto a limiti**.
5. Lo scarico nella falda può avvenire solo in esito a parere tecnico vincolante di ARTA che deve accertare le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda.
6. Lo scarico in laghi freatici (laghi di cava che si sono formati per emersione della falda causa di attività di escavazione) è da considerarsi scarico nella falda.

ART. 10

Acque meteoriche e di dilavamento

1. Sono definite acque meteoriche e di dilavamento le acque piovane che, non assorbite o evaporate, dilavano le superfici scolanti. Dette acque, se non giungono a contatto con sostanze “sporcanti” prima di raggiungere la rete fognaria, costituiscono le cosiddette acque bianche.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del DECRETO le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla Parte III del DECRETO a meno che le stesse non siano raccolte e scaricate tramite condotte separate dedicate.
3. Ai sensi della L.R. 31/2010 le superfici scolanti esterne nelle quali vengono svolte attività che

possono determinare il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che possono creare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici da parte delle acque meteoriche o di lavaggio aree esterne che vi ricadono devono essere rese impermeabili e dotate di sistemi di raccolta costituite da condotte separate dedicate.

4. Gli scarichi di acque piovane che dilavano le superfici scolanti esterne (aree scoperte), e quelle utilizzate per l'eventuale lavaggio di dette superfici, di attività commerciali, artigianali ed industriali, che vengono raccolte da reti fognarie separate e da altre condotte separate rispetto a quelle delle acque nere, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del DECRETO, sono soggette al rispetto delle norme stabilite dalla L.R. 31/2010.
5. Ai sensi della L.R. 31/2010 le acque meteoriche sono distinte in:
 - acque di prima pioggia: ovvero i primi 40 m³/ettaro di acqua (corrispondenti a 4 mm di pioggia) per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni⁴,
 - acque eccedenti quelle di prima pioggia.
6. Le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) sono a loro volta distinte, a seconda della loro provenienza, in 2 tipologie:
 - A. acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne nelle quali vengono svolte attività che determinano il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 124, comma 7 - del DECRETO e artt. 17 e 18 del L.R. 31/2010) (prima pioggia a rischio),
 - B. acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne nelle quali NON vengono svolte attività che determinano il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (prima pioggia non a rischio);
7. Lo scarico delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne è soggetto:
 - a) ad autorizzazione se dette acque sono della tipologia A (a rischio) e sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali,
 - b) a comunicazione (ex art. 15 della L.R. 31/2010) se dette acque sono della tipologia B (non a rischio) o se, pur essendo della tipologia A (a rischio), provengano da attività commerciali, artigianali ed industriali le cui aree esterne siano di estensione inferiore a 1.000 m² (escluse aree a verde).

L'autorizzazione di cui alla lett. a) è rilasciata dal Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (a quest'ultimo se lo scarico avviene in rete fognaria).

La comunicazione di cui alla lett. b) va inviata al Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo (se lo scarico è inviato in corpo idrico o su suolo/strati superficiali del sottosuolo), al gestore della rete fognaria (se lo scarico avviene in rete fognaria)⁵.
8. Lo scarico delle acque eccedenti quelle di prima pioggia è soggetto a **comunicazione, ex art. 15 della L.R. 31/2010**, alla Regione o al Gestore del Servizio Idrico Integrato (a quest'ultimo se lo scarico avviene in rete fognaria)⁶.
9. La comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 per lo scarico delle acque meteoriche NON è tra i titoli ricompresi nell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (di seguito A.U.A.) e, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della medesima L.R., **può** essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico di altre acque reflue e quindi, nel caso, anche unitamente all'istanza di A.U.A.
10. Lo scarico di acque piovane (prima pioggia ed eccedenti) che non provengono da settori produttivi o da qualsivoglia attività (quali ad esempio le acque ricadenti su strade, autostrade,

⁴ Si assume per i calcoli necessari al dimensionamento degli impianti di trattamento, che la prima pioggia cada in un tempo pari a 15 minuti

⁵ Per scarichi di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) la competenza al rilascio dell'autorizzazione e alla ricezione della comunicazione è l'autorità competente in materia di A.I.A.

piazze e piazzali pubblici, campi sportivi, ecc.) NON è soggetto né all'obbligo di trattamento né a quello di presentare istanza di autorizzazione e/o comunicazione. Tuttavia i gestori di pubblici servizi ed Enti che volessero farlo, possono produrre una comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010.

ART. 11

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico: Individuazione dell'Unità Organizzativa responsabile, del Responsabile del Procedimento e dell'Incaricato dell'Istruttoria

1. La **Regione è l'autorità competente** per il rilascio dell'**autorizzazione allo scarico** di acque reflue nei corpi idrici superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (art. 124, comma 7 – del DECRETO e L.R. 20 ottobre 2015, n. 32).
2. Gli **Uffici Scarichi del Servizio Gestione e Qualità delle Acque** (di seguito SERVIZIO) sono individuati come **l'Unità Organizzativa Responsabile**, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, secondo il criterio della territorialità. Essi procedono all'istruttoria delle domande avanzate, nonché ad eventuali accertamenti e sopralluoghi ritenuti necessari all'istruttoria che potranno essere svolti sia direttamente, sia avvalendosi del Distretto Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (di seguito A.R.T.A.) competente per territorio.
3. Il procedimento avviato su istanza di parte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990, dovrà essere, in ogni caso, **concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso**, sia in caso di conclusione favorevole (atto di autorizzazione) che sfavorevole (atto di rigetto).
4. Il **Responsabile dell'Ufficio Scarichi** competente per territorio ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è individuato, di norma, quale **Responsabile del Procedimento** (di seguito R.d.P.). Egli ha la facoltà di assegnare la pratica, per l'istruttoria, a se stesso o ad un **Incaricato all'Istruttoria** (di seguito I.d.I.) individuato tra il personale dell'ufficio con qualifica idonea a svolgere la mansione.
5. Il R.d.P. può essere individuato, con nota del Dirigente, anche in una persona (istruttore) diversa dal Responsabile dell'Ufficio Scarichi; la suddetta nota di individuazione può riguardare un singolo procedimento o una o più tipologie di procedimenti.

ART. 12

Compiti del R.d.P., dell'I.d.I. e del Dirigente nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il R.d.P., anche ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, è tenuto a svolgere le seguenti attività:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio / la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e richiedere esibizioni documentali;
 - c) se il procedimento prevede una Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) ne propone l'indizione al Dirigente e vi partecipa in rappresentanza del Servizio;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e regolamenti inerenti il procedimento;
 - e) trasmette la proposta di atto conclusivo del procedimento al Dirigente competente per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale.
2. L'istruttoria della pratica è svolta dal R.d.P. Nel caso in cui l'R.d.P. coincida con il Responsabile

dell'Ufficio questi può individuare un I.d.I. tra il personale dell'Ufficio avente idoneo profilo.

3. L'R.d.P. può predisporre, a sua firma, note quali ad esempio:
 - comunicazioni di non ammissibilità dell'istanza,
 - comunicazioni di avvio del procedimento (ex artt. 7 e seg. L. 241/90),
 - integrazioni documentali,
 - comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis L. 241/1990).

Qualora l'istruttoria sia effettuata da un I.d.I. dette note saranno esaminate ed approvate dall'R.d.P. e da questi firmate. Le note saranno quindi trasmesse al richiedente [per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) ove ciò sia previsto dalla normativa vigente].

4. Al termine dell'istruttoria, esaminata l'istanza e la documentazione ad essa allegata e quella eventualmente trasmessa ad integrazione, il R.d.P., o l'I.d.I., provvede ad **elaborare la proposta di atto** (provvedimento di autorizzazione/rigetto, parere, ecc., nonché l'eventuale relazione istruttoria).
5. Le proposte di atto:
 - se predisposte direttamente dall'R.d.P. sono inviate al Dirigente del Servizio per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale,
 - se predisposte dall'I.d.I. sono inviate al R.d.P. e dopo l'avallo di questi dallo stesso inviate al Dirigente del Servizio per l'approvazione e l'adozione dell'atto finale.

L'atto finale del Dirigente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria proposte dal R.d.P. se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

6. Dopo l'adozione l'atto, a cura dell'R.d.P., è trasmesso al destinatario [per il tramite del S.U.A.P. ove previsto dalla normativa vigente].
7. Il nome del Servizio, il nominativo del Dirigente, il nominativo del R.d.P., il nominativo dell'istruttore ed i loro recapiti (telefono, mail, ecc.), nonché il nominativo ed i recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (di norma il Direttore del Dipartimento cui afferisce il Servizio Gestione e Qualità delle Acque) devono essere comunicati a chi presenta le istanze e, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, a chiunque vi abbia interesse.
8. Tutte le comunicazioni relative a richieste di integrazioni documentali, ecc., nelle quali viene fissato un termine per il riscontro, devono essere inviate con modalità attraverso le quali sia possibile dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (preferibilmente Posta Elettronica Certificata; la raccomandata a/r è da utilizzarsi solo qualora non sia possibile reperire la P.E.C. del destinatario, ecc.); la stessa modalità di invio va adottata per la trasmissione degli atti (autorizzazione, rigetto, revoca, ecc.) che concludono il procedimento.

ART. 13

Autorizzazione allo scarico e Autorizzazioni Uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 l'autorizzazione allo scarico di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte III del DECRETO rientra tra quelle ricomprese nell'**A.U.A.** per le imprese e gli impianti a cui si applica il D.P.R. 59/2013 [*categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché impianti NON soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.)*].
2. Per le attività soggette ad Autorizzazione Unica che ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico, e qualora non sia disposto diversamente, l'Ufficio Scarichi competente per territorio si esprime nell'ambito della C.d.S. indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte dell'Autorità competente. [Es.: Autorizzazione Unica ex art. 208 del DECRETO (di seguito A.U.

208); Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27bis del DECRETO (di seguito P.A.U.R.); Autorizzazioni Uniche per impianti di produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (di seguito A.U.E.); Autorizzazioni Uniche per impianti di Cogenerazione ex D.Lgs. 20/2007 e D.Lgs. 115/2008; Approvazione del progetto di bonifica dei siti contaminati ex titolo V della Parte IV del DECRETO, avente carattere di A.U. e non rientrante nella disciplina A.U.A.].

3. Per gli impianti soggetti ad **A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale, Parte II. Titolo III-bis del Decreto)**, l'autorizzazione allo scarico è adottata dall'Ufficio A.I.A regionale competente (D.G.R. Abruzzo n. 469/2015).

ART. 14

Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Il Titolare dell'attività da cui origina lo scarico (di seguito definito anche come richiedente l'autorizzazione) è tenuto a presentare l'istanza di autorizzazione con le modalità di cui alla sottostante tabella:

Scarico proveniente da	Autorità destinataria dell'istanza	Modalità di presentazione dell'istanza
<ul style="list-style-type: none"> • Civile abitazione • Enti o società che gestiscono pubblici servizi • Attività di MIPRE/MISE 	Regione Abruzzo DPC024	In modalità telematica (via PEC)
<ul style="list-style-type: none"> • Una piccola o media impresa (categoria di imprese così come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005) • Impianto di grande impresa non soggetto ad A.I.A. 	S.U.A.P. competente per territorio (ai sensi dei D.P.R. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013), <u>nell'ambito di una procedura per il rilascio di un'A.U.A.</u>	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dai singoli S.U.A.P.
Impianto operante nell'ambito di attività di bonifica ai sensi del titolo V del DECRETO (progetto di bonifica)	Autorità Competente per la bonifica (<i>Comune, Provincia, Regione, Ministero</i>)	In modalità telematica (via PEC)
Impianto soggetto ad A.U. ex art. 208	S.U.A.P. competente per territorio (ai sensi dei D.P.R. 160/2010)	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dai singoli S.U.A.P.
Impianto soggetto a P.A.U.R.	Regione Abruzzo DPC002	In modalità telematica (caricamento sul sito http://www.ambiente.regione.abruzzo.it)
Attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (A.U.E.)	Regione Abruzzo DPC025/ Provincia / Comune	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti
Autorizzazioni Uniche per impianti di Cogenerazione ex D.Lgs. 20/2007 e D.Lgs. 115/2008	Provincia	In modalità telematica secondo quanto disposto dalle norme vigenti

2. L'istanza di autorizzazione deve essere redatta secondo il modello corrispondente alla propria tipologia di scarico tra quelli messi a disposizione dalle autorità di cui alle tabelle precedente nei rispettivi siti WEB istituzionali. All'istanza, che deve essere compilata in ogni sua parte con i dati e le informazioni richieste, deve essere allegata la documentazione indicata in ciascun modello d'istanza.
3. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, l'istanza di autorizzazione, deve contenere copia, non autenticata, di un documento di identità del titolare dello scarico (fronte

e retro), ovvero essere firmata digitalmente o provenire da indirizzo PEC del titolare dello scarico.

4. Tutta la documentazione tecnica allegata all'istanza deve essere a firma di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di impianti di scarico nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto ad ordine/collegio professionale) e controfirmata dal richiedente.
5. Per la presentazione in modalità telematica dell'istanza e/o la sottoscrizione con firma digitale della stessa, il richiedente può delegare un tecnico.
6. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente il titolo ambientale necessario per poter procedere allo scarico di acque reflue ex art. 124 del DECRETO. E' fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta, ecc., di competenza di altri Enti e/o Servizi, o quanto altro necessario previsto dalle normative vigenti, compresi eventuali titoli necessari per la realizzazione dell'impianto di trattamento dello scarico, per l'attraversamento di terreni e/o pertinenze di privati e/o demaniali, per la realizzazione di opere sui medesimi.

ART. 15

Istanza di autorizzazione per le acque reflue urbane

1. Ai sensi dell'articolo 124 del DECRETO e di quanto previsto nella nota Regionale prot. n. 17675 del 22/01/2015, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), presentano istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane direttamente al DPC024, compilando la relativa modulistica (allegata).
2. Nella fase istruttoria verranno effettuate le verifiche di cui all'Allegato 3.3. delle presenti linee guida.
3. Per le istanze di rinnovo presentate fuori dai termini di legge, ovvero non presentate un anno prima della scadenza dell'autorizzazione (art. 124, comma 8, del DECRETO) si rimanda all'art. 23, comma 4, delle presenti linee guida.

ART. 16

Spese per il rilascio dell'Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del DECRETO, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del DECRETO sono a carico del richiedente.
2. Preliminarmente all'istruttoria, **quale condizione di procedibilità della domanda**, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento delle spese istruttorie con il sistema PAGOPA accessibile al sito pagora.regione.abruzzo.it, la cui ricevuta va presentata unitamente all'istanza di autorizzazione pena l'improcedibilità della stessa.
3. Nel caso di pareri, attinenti le istruttorie di che trattasi, rilasciati da Enti/Amministrazioni a titolo oneroso (es. pareri ARTA, ASL), i compensi saranno liquidati dal richiedente direttamente a ciascun Ente/Amministrazione secondo le modalità e gli importi da questi indicati.

ART. 17

Prima parte dell'iter istruttorio

1. Il R.d.P. o l'I.d.I, ricevuta l'istanza, deve procedere ai seguenti adempimenti:

1.1 Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente: esame della domanda e della documentazione allegata per verificarne la correttezza formale. In esito a tale verifica si può concretizzare una delle seguenti fattispecie:

1.1.1 L'istanza presentata è irricevibile/inammissibile/improcedibile/infondata (Es: istanza non presentata su modulistica vigente; istanza di "rinnovo" presentata in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione precedente; non competenza della struttura destinataria dell'istanza; mancanza delle marche da bollo; istanza non regolarmente firmata; mancata effettuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte II del DECRETO se dovuta, come per legge, ecc.). In tal caso si produrrà una comunicazione al richiedente, eventualmente per il tramite del S.U.A.P., nella quale si spiegheranno i motivi che fanno ritenere l'istanza **improcedibile**. L'iter amministrativo si intende terminato con la comunicazione al richiedente, che deve contenere un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, senza la necessità di ulteriori atti (art. 2, comma 1, della L. 241/1990). Per attivare un nuovo iter dovrà essere presentata nuova istanza.

1.1.2 La documentazione, pur incompleta, è sanabile. (Es: mancata effettuazione del versamento a favore della Regione dei diritti d'istruttoria, mancanza di alcune dichiarazioni o allegati, dati o firme, ecc.). In tal caso si provvederà a inoltrare, eventualmente per il tramite del S.U.A.P., al richiedente una nota, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a firma del R.d.P. nella quale si fa richiesta della documentazione e/o dei dati mancanti ovvero delle necessarie integrazioni documentali. Nella nota sarà specificato che la presentazione di quanto richiesto è necessaria per avviare l'istruttoria tecnico/amministrativa dell'istanza; la medesima comunicazione è da intendersi come preavviso di eventuale rigetto, nel caso in cui quanto richiesto non venga fornito. Nel caso la documentazione richiesta non sia prodotta entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta nota da parte del richiedente, l'istanza sarà rigettata con emissione del relativo atto. Nella comunicazione ex art. 10 bis di cui sopra si darà anche comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

1.2 Qualora l'istanza e la documentazione presentate siano complete, o siano state "sante" a seguito di richiesta di cui al punto 1.1.2, si procederà secondo le modalità indicate agli artt. seguenti.

ART. 18

Procedimento Autonomo o Conferenza di Servizi?

1. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico (o il rigetto) avviene al termine di un iter istruttorio, avviato secondo quanto descritto al precedente art. 17 delle presenti linee guida, che può prevedere due percorsi:
 - **Procedimento Autonomo:** procedimento nell'ambito del quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque opera autonomamente fino all'adozione dell'autorizzazione o atto di rigetto non necessitando di parere di altri Enti/Amministrazioni,
 - **Conferenza di Servizi:** procedimento nell'ambito del quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque agisce insieme ad altri Enti/Amministrazioni che sono chiamati unitamente, in base a norme, regolamenti, ecc., a pronunciarsi in merito al rilascio di autorizzazioni.
2. La scelta dei due percorsi di cui sopra può essere obbligata (ad esempio se norme e regolamenti prevedono espressamente la convocazione di C.d.S. e/o se l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito di C.d.S. indette da altri Enti/Servizi) o facoltativa (in questo caso il R.d.P. opta se indirla o meno).
3. Nella tabella seguente si riportano i percorsi per la scelta del tipo di procedimento per ciascuna tipologia di autorizzazione.

Tipologia di autorizzazione allo scarico	Scelta tipologia di procedimento	Il Servizio abbisogna di pareri
Di acque reflue domestiche provenienti da civile abitazione	Procedimento Autonomo	Di norma no (se si ARTA e/o ASL)
Di acque reflue urbane provenienti da depuratore gestito da un Gestore del S.I.I.	C.d.S. (indetta dal SERVIZIO) <u>Salvo diverse disposizioni previgenti per procedimenti avviati prima della vigenza della D.G.R. 1045/2018</u>	Si (ARTA e ASL)
Ricompresa in una richiesta di autorizzazione unica quale A.U. art. 208 del Decreto, P.A.U.R, ecc.	C.d.S. (indetta da altro Ente/Servizio)	Si (ARTA e ASL)
Ricompresa nel procedimento di approvazione del progetto di Bonifica ambientale	C.d.S. (indetta da Regione / Provincia / Comune / Ministero)	Si (ARTA e ASL)
Ricompresa in una richiesta di A.U.A.	C.d.S. (indetta dal S.U.A.P competente per territorio o dal SERVIZIO per stabilimenti in province AQ-TE, o dal Servizio DPC025 per stabilimenti in province CH-PE)	Si (ARTA e ASL)
Di acque reflue diverse dalle urbane e dalle domestiche, istanza presentata da soggetto non obbligato a richiedere A.U.A. (MISE/MIPRE, ecc.)	Procedimento autonomo: per scarichi assimilabili a domestici	Di norma no (se si ARTA e/o ASL)
	C.d.S.: tutti gli altri casi	Si (ARTA e ASL)

ART. 19

Procedimento Autonomo: attività istruttoria, adempimenti e tempi

- Nel caso di Procedimento Autonomo il R.d.P. o l'I.d.I. dopo che si è conclusa, con esito favorevole, la prima parte dell'iter istruttorio di cui all'art. 17 delle presenti linee guida, proseguono nell'istruttoria, tenendo conto di quanto riportato in questo documento, effettuando le seguenti attività:
 - istruttoria tecnico/amministrativa della pratica - in questa fase, nel caso sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, possono essere richiesti, sempre giustificandone le motivazioni, eventuali chiarimenti, integrazioni documentali e/o altro, che il richiedente deve presentare nel termine di 10 (dieci) giorni, pena il rigetto dell'istanza, (nel caso dovesse rendersi necessario acquisire maggiori precisazioni, il soggetto richiedente può essere convocato presso gli Uffici del SERVIZIO);
 - elaborazione della proposta di provvedimento finale, da inoltrare, per l'adozione, al Dirigente del SERVIZIO;
 - trasmissione dell'atto conclusivo al richiedente.
- Il procedimento autonomo si conclude in ogni caso con un atto di determinazione a firma del Dirigente (atto di autorizzazione o di rigetto).
- L'atto di autorizzazione (o l'atto di rigetto) dovrà essere prodotto, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento (ex art. 3, comma 6, L.R. 60/2001). Tale termine è da intendersi al netto dei giorni trascorsi tra la data dell'eventuale richiesta di integrazioni e la data di ricezione di dette integrazioni da parte del SERVIZIO.

ART. 20

C.d.S. indetta da altro Ente/Servizio

1. Nel caso in cui la C.d.S. sia indetta da altro Ente/Servizio il R.d.P., individuato come all'art. 11 delle presenti linee guida, effettua le seguenti attività:

C.d.S. in modalità asincrona (forma semplificata)	C.d.S. in modalità sincrona
<ul style="list-style-type: none"> • Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 19 delle presenti linee guida), • Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria, • Se lo ritiene necessario richiede che la C.d.S. si tenga in modalità Sincrona, • Richiede eventuali integrazioni entro i termini indicati nell'indizione della C.d.S., • Redige la determinazione di competenza del SERVIZIO (che andrà approvata e firmata da Dirigente) in modo che lo stesso parere possa essere inviato entro i termini indicati nell'indizione della C.d.S. (fatto salvo il ritardo dovuto all'acquisizione di eventuali pareri tecnici), • Partecipa alle sessioni dell'eventuale C.d.S. in modalità sincrona con potere di rappresentanza del SERVIZIO (richiesta integrazioni, espressione parere). 	<ul style="list-style-type: none"> • Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 19 delle presenti linee guida), • Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria, • Partecipa alle sessioni della C.d.S. con potere di rappresentanza del Servizio (richiesta integrazioni, espressione parere), • Redige l'eventuale Parere (scritto) di competenza del SERVIZIO (che andrà approvato e firmato da Dirigente) in modo che lo stesso parere possa essere trasmesso alla C.d.S. nei tempi previsti dalla L. 241/1990.

ART. 21

C.d.S. indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SERVIZIO)

1. Nel caso in cui rientri nella competenza del SERVIZIO l'indizione della C.d.S., il R.d.P., che viene individuato come all'art. 11 delle presenti linee guida, effettua le seguenti attività:
- procede all'istruttoria della pratica,
 - individua la tipologia di C.d.S. da convocare e cioè:

Preliminare Art. 14, co. 3, L. 241/1990	Se l'R.d.P. ritiene idonea la specificata richiesta motivata del proponente l'istanza , che deve essere corredata da uno studio di fattibilità, in relazione a progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni.
Istruttoria Art. 14, co. 1, L. 241/1990	Qualora l'R.d.P. ritenga sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, oppure su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato
Decisoria Art. 14, co. 2, L. 241/1990	Sempre indetta quando la conclusione positiva del procedimento è obbligatoriamente subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso , comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

- III. se la tipologia individuata è **Istruttoria** o **Decisoria**, effettua la scelta della modalità con cui tenere la C.d.S. e cioè:

Asincrona (forma semplificata)	Modalità da scegliere di preferenza a meno che non ricorrano i motivi per effettuare la modalità sincrona di cui alla riga successiva
Sincrona	Modalità alla quale il R.d.P. decide di ricorrere se valuta: che la determinazione da assumere sia particolarmente complessa, oppure se ritiene, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza

Attività dell'R.d.P. in caso di C.d.S. in modalità asincrona

- Entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza indice la C.d.S. asincrona comunicando alle amministrazioni coinvolte⁶:
 - a. l'oggetto della determinazione da assumere,
 - b. il termine perentorio, non superiore a quindici giorni dalla data della comunicazione, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti,
 - c. il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il richiedente deve fornire le integrazioni di cui al punto precedente,
 - d. il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni dalla data della comunicazione, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (90 giorni ove disposizioni di legge o i provvedimenti non prevedano un termine diverso),
 - e. la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c);
- Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 12 delle presenti linee guida) e nel termine di cui alla lettera b richiede eventuali integrazioni,
- Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria

Al termine di cui alla lettera d):

- **se riceve unicamente atti di assenso non condizionato:** predispone **entro cinque giorni lavorativi**, la determinazione di **conclusione positiva** della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990 da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 12 delle presenti linee guida) [N.B.: se le amministrazioni coinvolte non producono le proprie determinazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero producono **una determinazione priva dei requisiti previsti, ciò è considerato "assenso senza condizioni"**],
- qualora riceva **atti di assenso condizionato** e sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, ritenga che le **condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza**, adotta **entro cinque giorni lavorativi**, la determinazione di **conclusione positiva** della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 12 delle presenti linee guida),
- qualora riceva uno o più **atti di dissenso** che **NON ritenga superabili**, adotta **entro cinque giorni lavorativi** la **determinazione di conclusione negativa della conferenza** che produce l'effetto del **rigetto della domanda**,
- qualora riceva uno o più **atti di dissenso** che **ritenga superabili** **partecipa alla C.d.S. in modalità sincrona alla data di cui alla lettera e) in esito alla quale produrrà la determinazione conclusiva (positiva o negativa) della conferenza** da sottoporre all'approvazione ed alla sottoscrizione del dirigente (vedasi art. 12 delle presenti linee guida).

Attività dell'R.d.P. in caso di C.d.S. in modalità sincrona

⁶ Alle C.d.S. di norma sono invitati il Distretto A.R.T.A. competente per territorio ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. U.S.L. competente per territorio; ove ritenuto utile può essere invitato anche il Comune in cui è ubicato lo scarico o altro Ente/Amministrazione/Servizio Regionale/ecc. ed anche il richiedente.

La C.d.S. in modalità sincrona si effettua nei seguenti casi:

- Se l'R.d.P. esaminata l'istanza valuta che la determinazione da assumere sia particolarmente complessa, entro **5 giorni** dalla ricezione dell'istanza indice la C.d.S. sincrona comunicando l'oggetto della determinazione da assumere e la data della seduta della C.d.S. sincrona;
- Se l'R.d.P. esaminata l'istanza e ricevuti **atti di assenso condizionato alla data fissata nell'indizione del C.d.S. asincrona** per rendere le proprie determinazioni, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, ritiene che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (in tal caso il R.d.P. partecipa alla C.d.S. sincrona nella data già fissata nell'indizione della C.d.S. asincrona).

Comunque si sia determinata la necessità di concretizzare la C.d.S. in modalità sincrona l'R.d.P. effettuerà le seguenti attività:

- Procede all'istruttoria della pratica (vedasi art. 12 delle presenti linee guida),
- Si rapporta con il dirigente per renderlo edotto delle conclusioni dell'istruttoria,
- Partecipa alle sessioni della C.d.S. con potere di rappresentanza del SERVIZIO (richiesta integrazioni, espressione parere).

N.B.: Per le istanze pervenute tramite il S.U.A.P. tutte le comunicazioni dalla Regione al Richiedente e viceversa devono passare attraverso detto sportello.

ART. 22

Determinazione di autorizzazione

1. La determinazione di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione del titolare dello scarico,
 - b. elementi relativi all'individuazione dell'insediamento,
 - c. tipologia di acque reflue scaricate,
 - d. riferimento normativo in base al quale il reflujo oggetto dell'autorizzazione può essere eventualmente assimilato ad acque reflue domestiche,
 - e. tipologia impiantistica utilizzata per il trattamento delle acque reflue e principali parametri di dimensionamento,
 - f. provenienza dello scarico (civile abitazione, ovvero descrizione attività, ecc.),
 - g. individuazione del corpo idrico superficiale ricettore (per scarichi in corpo idrico),
 - h. prescrizioni per la tutela delle acque, del suolo, ecc.⁷,

⁷ Le prescrizioni di cui al punto h, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- i. il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione alle varie tipologie di scarico ed in relazione ai criteri di qualità dei corpi idrici ricettori dettati dal DECRETO e/o previsti dalle normative statale e/o regionale,
- ii. la necessità di prevedere una postazione di campionamento del reflujo sia prima dell'impianto di depurazione che immediatamente prima dello scarico in corpo idrico/suolo (non sempre necessario per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate) e che dette postazione siano sempre accessibili,
- iii. per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati,
- iv. l'obbligo di effettuare, con la scadenza di legge ove prevista o con la scadenza dettata dalla Regione, i prelievi ed analisi dei parametri chimico fisici attinenti (autocontrolli), a cura del gestore dello scarico e sottoscritte da tecnici abilitati, nonché le modalità di archiviazione dei relativi risultati (sono esclusi gli scarichi domestici ed assimilati che utilizzano canali disperdenti, pozzi disperdenti e fitodepurazione),
- v. gli obblighi e le prescrizioni per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A - All. 5 - Parte III - del DECRETO,
- vi. l'obbligo di comunicazione di ogni variazione apportata alle modalità di scarico autorizzate e/o alla titolarità dello scarico nonché della cessazione dello scarico per allaccio a fognatura, cessazione o trasferimento dell'attività, ecc.,
- vii. il divieto categorico di installazione di by-pass dell'impianto,
- viii. la necessità di predisporre piani/procedure per la gestione di eventi accidentali quali fermo-impianto, incidenti, ecc. ecc.,

- i. indicazione di eventuali periodi temporali per i quali sono definite specifiche deroghe e idonee prescrizioni (periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime),
 - j. durata dell'autorizzazione, tempi e modalità per richiederne il rinnovo,
 - k. indicazione delle modalità e dei tempi per presentare ricorso al provvedimento,
 - l. elenco sostanze segnalate dall'ARTA ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), delle N.T.A. del P.T.A. (solo per scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali),
 - m. il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi tra l'opzione "*rispetto della concentrazione*" o "*rispetto della percentuale di abbattimento*" per i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 del DECRETO e della Tabella C della L. R. 31/2010 (ove ricorra il caso),
 - n. limite opportuno relativo al parametro «*Escherichia coli*» espresso come UFC/100ml (ove ricorra il caso),
 - o. indicazione che limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo,
 - p. specificazione che l'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche o altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
 - q. indicazione che l'autorizzazione rilasciata costituisce il titolo ambientale necessario per poter procedere allo scarico di acque reflue ex art. 124 del DECRETO ed è rilasciata fatti salvi diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nullaosta o quant'altro necessario previsto dalla normativa vigente.
2. Copia del provvedimento sarà inviato al Comune ed agli altri Enti/Amministrazioni eventualmente coinvolti nelle fasi del procedimento (es. ARTA, ASL, ERSI, ecc.).
 3. La Regione e il distretto A.R.T.A. competente per territorio sono autorizzate, durante l'istruttoria, ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie ed il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle eventuali spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti.

ART. 23

Durata dell'autorizzazione – Rinnovi

1. L'autorizzazione, ai sensi del DECRETO è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Qualora l'autorizzazione allo scarico rientri in un provvedimento unico (ad es. A.U.A.) essa segue la validità temporale di tale autorizzazione.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico (ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 1.8, della L.R. 60/2001).
3. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico va richiesto, di norma, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione (art. 124, comma 8 - del DECRETO). Fanno eccezione, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1 - del D.P.R. 227/2010, gli scarichi industriali originati da piccole e medie imprese (ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005) che non contengono sostanze pericolose, la cui richiesta di rinnovo va inoltrata 6

ix. la prescrizione che lo scarico di eventuali acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO (art. 101 – commi 4 e 5 – del DECRETO).

mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente (cioè nei termini indicati al punto 3 che precede).
5. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta un nuovo atto di autorizzazione, lo **scarico dovrà cessare immediatamente** (art. 124, comma 8, del DECRETO).
6. Le domande di rinnovo presentate in ritardo, ma prima della scadenza dell'autorizzazione previgente, saranno considerate **istanze di nuova autorizzazione** e soggette all'iter previsto nelle presenti Linee Guida; nella comunicazione di avvio del procedimento ciò verrà comunicato al richiedente il quale, sempre nella stessa comunicazione, verrà informato del fatto che, qualora l'emissione del nuovo provvedimento autorizzativo sia successiva alla scadenza dell'autorizzazione precedente, lo scarico, nel periodo che va dalla data di scadenza dell'autorizzazione precedente alla data di adozione della nuova autorizzazione, qualora mantenuto in essere sarà privo di autorizzazione; la nuova autorizzazione sarà rilasciata nei tempi di cui all'art. 18 delle presenti linee guida.
7. **Per un'autorizzazione già scaduta non può essere presentata istanza di rinnovo** (qualora dovesse pervenire essa si considererà irricevibile), ma deve essere presentata istanza per una nuova autorizzazione.
8. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata con modalità analoghe a quelle previste per l'istanza di autorizzazione. All'istanza devono essere allegati i documenti/dichiarazioni indicati nella relativa modulistica tra i quali si elencano:
 - bolli,
 - quietanza del versamento effettuato presso la tesoreria Regionale. Tale versamento è condizione di procedibilità della domanda,
 - dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante che nulla è cambiato in merito a tutto quanto dichiarato e documentato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza.
9. L'istruttoria seguirà le medesime procedure di cui all'art. 12 delle presenti linee guida rimanendo in capo al R.d.P. la scelta di optare per l'autonomo procedimento o l'indizione della C.d.S. qualora quest'ultima non sia specificatamente prevista da normativa/regolamento/ecc.

ART. 24

Determinazione di rigetto dell'istanza di autorizzazione

1. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria, emergano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione, a cui il richiedente non pone rimedio nei termini indicati dalla Regione, si produrrà atto di rigetto;
2. L'atto di rigetto deve, almeno, contenere:
 - l'individuazione del richiedente l'autorizzazione,
 - gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento,
 - le motivazioni per cui l'istanza viene rigettata,
 - l'indicazione delle modalità e della tempistica con le quali è possibile presentare eventuale ricorso al provvedimento.

ART. 25

Comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche

1. Le comunicazioni relative allo scarico di acque meteoriche vengono assegnate all'Istruttore incaricato il quale esamina la documentazione per verificarne la completezza:
 - nel caso in cui la documentazione risulti completa ed esaustiva, l'iter della pratica si considera concluso favorevolmente (silenzio accettazione). L'istruttore redige una breve nota da inoltrare al R.d.P.,
 - nel caso in cui la documentazione sia carente l'Istruttore predispone una richiesta di integrazioni che, dopo sottoscrizione da parte del R.d.P, viene inviata al soggetto che ha inviato la comunicazione; in mancanza di riscontro nei termini fissati nella richiesta si produce atto di rigetto della comunicazione, viceversa si opera come alla lett. a) che precede.
2. La comunicazione relativa allo scarico di acque meteoriche non ha scadenza, quindi la stessa non va ripetuta a meno che non vengano introdotte variazioni, quali modifiche dell'attività effettuate e/o delle superfici scolanti, o a causa di modifiche normative che introducano nuove procedure e/o obblighi.

ART. 26

Comunicazione art. 110, comma 3, del DECRETO

1. I gestori del S.I.I. che intendono trattare materiali e/o rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, che abbiano idonea capacità residua, devono inoltrare comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3, lett. a, b, c del DECRETO.
2. La comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 110, redatta mediante apposito modello debitamente compilato, va inoltrata alla Regione e, per conoscenza, al Distretto ARTA territorialmente competente.
3. L'attività di cui al comma 1 non può essere svolta nell'impianto interessato se il Gestore non è in possesso dell'autorizzazione allo scarico (art 124 del DECRETO) e di tutte le autorizzazioni dell'impianto previste per il caso in specie (emissioni in atmosfera, ecc.).
4. L'attività di trattamento non può essere effettuata, altresì, nei periodi in cui l'impianto, per qualsiasi ragione, è in fase di manutenzione straordinaria e ordinaria, ovvero in regime di autorizzazione provvisoria allo scarico e deve essere immediatamente sospesa in caso di guasti all'impianto.
5. La sospensione e il ripristino devono essere tempestivamente comunicati alla Regione e al Distretto ARTA, territorialmente competente.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio Scarichi territorialmente competente, verificata la completezza della stessa (confronto tra i dati contenuti nella comunicazione e disposizioni del citato articolo 110), inserisce la comunicazione e i relativi dati nell'apposito elenco, che potrà essere realizzato anche su supporto informatico.
7. L'ARTA (Distretto territorialmente competente), con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Gestori ai sensi del comma 2, provvede, nei modi e nei tempi ritenuti congrui, ai relativi controlli e ne comunica l'esito all'Ufficio scarichi regionale, segnalando, ai fini di quanto previsto all'art. 110, comma 5, del DECRETO. eventuali prescrizioni motivate sull'indicazione di quantità diverse o sul divieto di trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
8. Nel caso in cui il Gestore ritenga di non voler più effettuare il trattamento in parola in un impianto deve inoltrare istanza di cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui sopra.
9. La comunicazione cessa i suoi effetti nel momento in cui decade una delle autorizzazioni di cui al comma 3. Il Gestore, ripristinata la regolarità autorizzativa, per poter riavviare l'attività di trattamento rifiuti dovrà effettuare una nuova comunicazione.

10. L'attività di trattamento di materiali/rifiuti non ricompresi tra quelli indicati nella comunicazione e/o il trattamento di quantitativi superiori a quelli indicati nella comunicazione è da intendersi attività effettuata in mancanza di titolo abilitativo.

ART. 27

Limiti per gli scarichi e deroghe

1. In generale gli scarichi idrici sono tenuti al rispetto dei limiti elencati nelle tabelle dell'Allegato 5, Parte III del DECRETO; ove la normativa regionale preveda diversamente, lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti da essa.
2. L'autorizzazione, può in ogni caso, stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime (art. 101, comma 1, del DECRETO); per la messa a punto dei presidi depurativi durante la fase di avviamento detto periodo di deroga non dovrà superare 3 mesi dall'attivazione dello scarico (art. 3, comma 4 – della L.R. 60/2001).
3. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 31/2010 i limiti si intendono rispettati per gli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche ed assimilabili fino a 50 abitanti equivalenti che si avvalgono di impianti costituiti da fossa Imhoff e subirrigazione o fossa Imhoff e fitodepuratore o fossa Imhoff e filtro percolatore o fossa Imhoff e depuratore a fanghi attivi (questi ultimi due, e più in generale i sistemi pronti all'uso, a condizione che nella documentazione a corredo sia dichiarata l'adeguatezza al numero di A.E. serviti ed il rispetto dei limiti di emissione per la tipologia di recettore d'interesse).
4. Ove ricorra la condizione di cui all'art. 124, comma 9, del DECRETO, l'autorizzazione, tenendo conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico, può modificare i limiti da rispettare e/o può prescrivere il rispetto di limiti più restrittivi quali ad esempio quelli della Tabella 4 invece del rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte III del DECRETO.
5. La Regione può richiedere che scarichi parziali contenenti *Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforati, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52*, di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale (art. 101, comma 4, del DECRETO).
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 101, comma 5, del DECRETO i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è inoltre consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla Parte III del DECRETO.

ART. 28

Obblighi dei titolari degli scarichi

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di autocontrollo e delle prescrizioni autorizzative.
2. Qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere immediatamente comunicata alla Regione e al Distretto A.R.T.A. competente per territorio.

3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione e/o ad ampliamenti e/o ristrutturazione e/o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. Il titolare dello scarico che intenda apportare agli scarichi ed al loro processo di formazione una modifica deve darne comunicazione preventiva alla Regione ed attendere la pronuncia di questa prima di attuare la modifica.
5. Per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque le condizioni di cui al precedente comma 3, deve essere inoltrata alla Regione apposita domanda di voltura dell'autorizzazione, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità (atto notarile, ecc.), corredata dalla ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.
6. Ai sensi dell'art. 44 delle N.T.A. del P.T.A. il titolare dello scarico deve garantire che le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione, ovvero realizzate dopo l'adozione del P.T.A., all'interno del perimetro aziendale, devono prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque meteoriche.

ART. 29

Controlli prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione

1. Il SERVIZIO potrà, ove ne ravveda la necessità, effettuare (o richiedere al Distretto ARTA) sopralluoghi preventivi al rilasciodell'autorizzazione che saranno finalizzati ad accertare che lo scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere autorizzato; successivamente al rilascio dell'autorizzazione i controlli saranno finalizzati a verificare che lo scarico mantenga inalterati i requisiti di cui sopra.
2. Il controllo del rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione avverrà secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. I dati acquisiti nel corso dell'istruttoria e nel corso dei controlli dall'Unità Organizzativa responsabile dovranno essere trattati in conformità alle normative vigenti in materia di privacy.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 130 del DECRETO, ove sia rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Dirigente, o suo delegato, procederà, secondo la gravità dell'infrazione e fatti salvi i casi in cui la legge prescrive altrimenti:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate leirregolarità,
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Il mancato rispetto dei limiti di accettabilità, sarà comunque punito con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del Titolo V della Parte III del DECRETO.

ART. 30

Diffide, sospensioni e revoche dell'autorizzazione (D.Lgs 152/06, art. 130)

1. Ricevuta notizia che una prescrizione dell'atto di autorizzazione non è ottemperata e valutata la necessità di procedere ad una diffida/sospensione/revoca dell'autorizzazione, d'ufficio si dà avvio al procedimento relativo.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Scarichi competente per territorio è il R.d.P. per il procedimento di cui sopra.

3. La diffida viene inviata, oltre che al titolare dello scarico, anche ai destinatari indicati nella tabella sottostante:

Tipologia scarico	Altri destinatari della diffida
Acque reflue urbane,	<ul style="list-style-type: none"> - Sindaco; - Distretto provinciale ARTA; - Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.; - Comando Provinciale Carabinieri-Forestali; - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri; - Direzione Marittima (solo per depuratori che scaricano entro 10 km dalla linea di costa) ; [competenti per territorio] - ERSI; - Dpf 011 x scarichi in mare (in merito alla mitilicoltura).
Acque reflue industriali e meteoriche a rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Sindaco; - Distretto provinciale ARTA; - Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.; - Comando Provinciale Carabinieri-Forestali; - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri; - Direzione Marittima (solo per depuratori che scaricano entro 10 km dalla linea di costa) [competenti per territorio] - ERSI; - DPC025 (per scarichi autorizzati in A.U.A. province PE-CH).
Acque reflue domestiche ed assimilabili a domestiche	<ul style="list-style-type: none"> - Sindaco, - Distretto provinciale ARTA, - Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.,competenti per territorio;

4. Il R.d.P. può avvalersi del supporto tecnico di A.R.T.A. e A.S.L. per valutazioni in merito alle problematiche impiantistiche e sanitarie degli impianti.

ART. 31

Procedura per l'emissione dell'atto di diffida e decadenza della diffida

1. Nel momento in cui il R.d.P. viene a conoscenza che un impianto in possesso di autorizzazione allo scarico NON RISPETTA quanto prescritto nell'autorizzazione stessa, avvia le procedure per l'emissione di un atto di:
 - Diffida,
 oppure di:
 - Diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. L'atto di diffida deve indicare espressamente il termine entro il quale il titolare dello scarico deve provvedere ad eliminare l'irregolarità riscontrata.
3. L'eliminazione dell'irregolarità può essere dimostrata anche con documentazione elaborata da tecnici di parte purché detti tecnici e le eventuali strutture laboratoristiche di cui si avvalgono, abbiano i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente. Per i laboratori interni dei Gestori del S.I.I. il Distretto l'ARTA competente per territorio è tenuto a valutare la conformità del laboratorio ai requisiti normativi. La presentazione alla Regione, da parte del Gestore dello scarico, di documentazione atta ad evidenziare l'eliminazione dell'irregolarità, in mancanza di obiezioni da parte dell'Ente da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, è titolo sufficiente a considerare decaduta la diffida.

ART. 32

Procedura per l'emissione degli atti di revoca dell'autorizzazione

1. Il R.d.P. in caso di:
 - mancato adeguamento alle prescrizioni dettate nella diffida, nei termini previsti nell'atto,ovvero
 - di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,avvia le procedure per l'emissione di un atto di REVOCA dell'autorizzazione al termine della quale produce la proposta di atto e la sottopone, per l'adozione, al Dirigente del SERVIZIO.
Dal momento in cui il titolare dello scarico riceve l'atto di revoca, l'autorizzazione si intende non più vigente.
2. Il titolare dello scarico che vuole riottenere l'autorizzazione per uno scarico la cui autorizzazione è stata revocata deve ripresentare **istanza di nuova autorizzazione** ai sensi di legge potendo fare riferimento, se ritenuta confacente, alla documentazione tecnica presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione revocata.
3. La revoca dell'autorizzazione può essere effettuata anche a seguito di evidenza di cessazione dello scarico per allaccio a fognatura, chiusura o trasferimento dell'attività, ecc. ecc.

ART. 33

Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 - della LR 78/2000 i B&B sono equiparati a civile abitazione per cui si applica il tacito rinnovo.
2. Per lo scarico di acque termali si rimanda a quanto previsto all'art. 28 delle N.T.A. del P.T.A. ed all'art. 102 del DECRETO.
3. Lo scarico nel sottosuolo e in acque sotterranee è vietato ai sensi dell'art. 104 del DECRETO, in deroga a tale divieto la Regione può autorizzare detti scarichi (art. 30 delle N.T.A. del P.T.A.).
4. Come specificato dal comma 5, art. 5, L.R. n. 31/10, il ricorso all'utilizzo di "*pozzo disperdente*" è consentito solo per impianti di trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili fino a 50 A.E. e solo qualora sia tecnicamente inattuabile la "sub irrigazione" o la "fitodepurazione"; il ricorso a tale tipologia di scarico deve essere in ogni caso adeguatamente motivato.
5. La gestione dei reflui tramite idonei sistemi di raccolta (idraulicamente "*a perfetta tenuta*" ossia senza dare luogo allo scarico così come definito dal DECRETO-parte III) ai fini del successivo avvio a smaltimento/recupero tramite soggetti all'uopo autorizzati, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 124 del DECRETO, di competenza del Servizio; tale fattispecie è infatti assoggetta al rispetto delle disposizioni di cui alla parte IV del DECRETO sulla gestione dei rifiuti e quant'altro eventualmente previsto dalla normativa vigente.
6. Gli impianti di trattamento dei reflui che utilizzano sistemi di evapotraspirazione non producendo scarico NON sono tenuti a dotarsi di autorizzazione allo scarico, è fatto salvo quant'altro eventualmente previsto dalla normativa vigente.
7. Per Wellpoint, geotermia, acque di aggotamento, saranno adottate, con provvedimenti successivi, idonee procedure.
8. Qualora ad un impianto di trattamento confluiscono acque reflue domestiche da civile abitazione ed acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche da attività produttive si procederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico come di seguito indicato:
 - a. Se lo scarico è costituito in prevalenza da acque reflue domestiche da civile abitazione:

- autorizzazione per scarico da civile abitazione (durata 4 anni, rinnovo tacito),
- b. Se lo scarico è costituito in prevalenza da acque reflue assimilabili a domestiche: autorizzazione per scarico in ambito di A.U.A. (durata 15 anni, rinnovo da richiedere 6 mesi prima della scadenza dell'A.U.A.),
 - c. Se non c'è prevalenza di una delle due tipologie: autorizzazione per scarico in ambito di A.U.A. (durata 15 anni, rinnovo da richiedere 6 mesi prima della scadenza dell'A.U.A.).

ART. 34

Autorizzazione allo scarico relativo a cantieri temporanei

Per i cantieri rientranti nella definizione di *“attività temporanea”* di cui al punto 1-premessa dell'allegato 2 alla D.G.R. 770/P del 14/11/2011 avente ad oggetto *“Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo - Approvazione criteri e disposizioni regionali”*, ovvero *“attività che si svolgono e si concludono per un periodo di tempo limitato”*, l'eventuale autorizzazione allo scarico ex art. 124 del Decreto viene rilasciata al di fuori dell'A.U.A. proprio per il fatto che l'autorizzazione è necessaria unicamente per il periodo di tempo limitato allo svolgimento dell'attività.

ART. 35

Riutilizzo delle acque trattate in situ

Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota protocollo n. 158381 del 04/10/2023 in risposta a specifico interpello della Regione Lazio:

- al riutilizzo in situ delle acque reflue non si applicano le norme tecniche dettate dal D.M. 12 giugno 2003, n.185 (*“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*);
- l'attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dal predetto articolo 1, comma 3 del D.M. 12 giugno 2003, n.185 non è soggetta ad alcun divieto assoluto;
- il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell'ambito del regime giuridico dell'impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue.

Tenuto conto di quanto sopra, il riutilizzo in situ di acque depurate che, se non riutilizzate darebbero origine a scarico, NON è soggetto a specifica autorizzazione, ma è assentito, previo parere igienico-sanitario favorevole del Dipartimento Prevenzione della ASL territorialmente competente, che in merito potrà dettare specifiche prescrizioni. A tal fine l'istante dovrà fornire idonea documentazione in cui dovrà indicare:

- il trattamento depurativo a cui vengono sottoposte le acque reflue destinate al riutilizzo e le caratteristiche qualitative di queste ultime, che, in ogni caso, devono corrispondere almeno ai limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali,
- le quantità di acque reflue riutilizzate,
- la percentuale di riutilizzo nell'ambito del bilancio complessivo delle acque reflue gestite,
- l'andamento orario delle portate delle acque reflue non riutilizzate e scaricate.

Del riutilizzo assentito delle acque reflue depurate si darà menzione:

- nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di competenza Regionale,
- nei provvedimenti di A.U.A., PAUR, ex art. 208 del D.Lgs 152/2006, in quelli per i quali in materia di scarico è competente il Gestore del S.I.I., ecc.

ART. 36

Entrata in vigore, pubblicazione e altre disposizioni

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore dal momento in cui sarà pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale di adozione sul BURAT.
2. Le presenti Linee Guida, compresi gli allegati, saranno pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nelle pagine del SERVIZIO.
3. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida saranno conclusi ai sensi delle linee guida vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

ART. 37

Modifica delle procedure e della modulistica

1. Le procedure descritte nelle presenti Linee Guida, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione ad esigenze di assetto organizzativo che dovessero verificarsi a seguito di modifiche della normativa, dell'organizzazione del SERVIZIO e delle risorse disponibili, potranno essere modificate e/o integrate mediante specifica D.G.R.
2. Gli allegati alle presenti procedure potranno essere modificati, in funzione delle necessità, con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque; le modifiche si intendono vigenti dal momento della pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dell'allegato modificato.

Allegato 1 -Acronimi

A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale

A.R.T.A.: Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

A.U.: Autorizzazione Unica

A.U. ex 208: Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006

A.U.A.: Autorizzazione Unica Ambientale

C.d.S.: Conferenza di Servizi

DECRETO: D.Lgs. 152/2006

I.d.I.: Incaricato dell'Istruttoria

N.T.A.: Norme Tecniche di Attuazione

P.A.U.R.: Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale

P.T.A.: Piano Regionale di Tutela delle Acque

R.d.P.: Responsabile del Procedimento

S.I.I.: Servizio Idrico Integrato

S.U.A.P.: Sportello Unico per le Attività Produttive

Allegato 2 - Elenco, non esaustivo, delle principali norme in materia di scarichi idrici e procedimento amministrativo

Delibera 4 febbraio 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 30/12/1980
L. 7 agosto 1990, n. 241 (<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>),
L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (<i>Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche</i>)
D.M. 18 settembre 2002 - Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (vigente?)
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (<i>Norme in materia ambientale</i>)
L.R. 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. (<i>Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale</i>)
Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 09 agosto 2010 n. 614 approvato con Delibere Consiliari della Regione Abruzzo 51/9 e 51/10 del 16/12/2015; (nelle autorizzazioni sono citate le delibere consiliari)
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico</i>)
Delibera di Giunta Regionale Abruzzo 28 marzo 2013 n. 227 (<i>Legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4 - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane</i>)
L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013
Legge 7 aprile 2014, n. 56 (<i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i>)
L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 (<i>Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014</i>)
Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 850 del 23/12/2019 "art.126 del D.Lgs. 152/06- aggiornamento della DGR 227/2013 e Indirizzi per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"
Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 851 del 23/12/2019 "Piano di Tutela delle Acque-Presa d'atto del quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (A.E.) e dei relativi impianti di depurazione"; (sono s inserire 850 e 851 credo siano da inserire)

Allegato 3 – Schede verifiche

3.1 Acque reflue domestiche

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- Se l'asse della pubblica fognatura dista più di 200 metri dal confine dell'insediamento,
- L'adeguatezza del calcolo del numero di A.E. (in funzione della volumetria e della superficie dell'immobile),
- Se sono idonee le distanze delle varie sezioni dell'impianto dai confini di proprietà,
- Se vengono rispettate le norme tecniche della Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977,
- Se sono adeguate le dimensioni della fossa Imhoff in funzione degli A.E. serviti,
- Se è adeguato il dimensionamento del sistema di trattamento scarico in funzione del numero di A.E.,
- Se la posa in opera delle sezioni di trattamento rispecchia quanto dettato dai criteri costruttivi degli impianti (profondità degli scavi adeguata, idonea composizione del medium di riempimento, pendenze, ecc.),
- Se lo scarico è su suolo/strati superficiali del sottosuolo: se sono validi i motivi per i quali si deroga all'obbligo di scaricare in corpo idrico,
- Se lo scarico è in corpo idrico: se il corpo idrico è riportato in IGM o sulla C.T.R.

3.2 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- I motivi per i quali il refluo può essere considerato assimilabile a domestico,
- L'adeguatezza del calcolo del numero di A.E. (in funzione della volumetria e della superficie dell'immobile),
- Se sono idonee le distanze delle varie sezioni dell'impianto dai confini di proprietà,
- Se sono adeguate le dimensioni della fossa Imhoff in funzione degli A.E. serviti,
- Se sono adeguate le dimensioni della sezione di trattamento (tubo disperdente, fitodepuratore, ecc.) in funzione del numero di A.E.,
- Se la posa in opera delle sezioni di trattamento rispecchia quanto dettato dai criteri costruttivi degli impianti (profondità degli scavi adeguata, idonea composizione dei medium di riempimento, ecc.),
- Se lo scarico è su suolo/strati superficiali del sottosuolo: se sono validi i motivi per i quali si deroga all'obbligo di scaricare in corpo idrico,
- Se lo scarico è in corpo idrico: se il corpo idrico è riportato in IGM o sulla C.T.R.

N.B.: Per le acque reflue assimilabili alle domestiche esiste l'obbligo di allaccio in pubblica fognatura, fermo restando quanto disposto all'art. 3 della L.R. 31/2010.

3.3 Acque reflue urbane

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati, ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni dettate nelle N.T.A. del vigente P.T.A.:

- **Conformità dell'agglomerato:** (ex comma 8 art. 31 delle N.T.A.: Gli agglomerati sono "conformi" alla direttiva 91/271/CEE qualora rispettino le prescrizioni della Direttiva stessa, sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento - il 100% del carico generato deve essere collettato alla rete fognaria - sia dal punto di vista impiantistico - il dimensionamento dei depuratori deve essere adeguato rispetto al carico generato dall'agglomerato, e gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione **previsti dalla vigente normativa**).
- **Scarichi derivanti da Fosse Imhoff (*) NUOVE recapitanti in corpo idrico superficiale:**
 - A servizio di agglomerato ≤ 250 A.E.: autorizzabili SOLO se si dimostra con idonea documentazione, che tale soluzione sia quella che rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari, con l'obbligo del rispetto dei limiti di cui alla Tabella C allegato unico alla L.R. 31/2010, fermo restando il parere dell'ARTA,
 - A servizio di agglomerato > 250 A.E.: non più autorizzabili (PTA).
- **Scarichi derivanti da Fosse Imhoff (*) NUOVE recapitanti nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:**
 - autorizzabili solo alle condizioni poste nella Tab. B allegato unico alla L.R. 31/2010;
- **Fosse Imhoff (*) ESISTENTI** il cui scarico recapita in corpo idrico superficiale e fino all'attuazione del piano per la graduale dismissione delle fosse Imhoff quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 A.E.:
 - A servizio di agglomerato ≤ 250 A.E.: autorizzabili SOLO se si dimostra, con idonea documentazione, che tale soluzione sia quella che rende più semplice la manutenzione e la gestione, è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari, con l'obbligo comunque del rispetto dei limiti di cui alla tab. C allegato unico alla L.R. 31/2010: fermo restando il parere dell'ARTA;
 - A servizio di agglomerato > 250 A.E. e fino a 2.000 A.E.: sono autorizzabili SOLO se si dimostra, con idonea documentazione, che il trattamento primario è quello che rende più semplice la manutenzione e la gestione ed inoltre è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, minimizza i costi gestionali e consente un comparabile grado di tutela del corpo idrico recettore interessato dallo scarico, in un'ottica di analisi costi/benefici, rispetto a trattamenti secondari o più spinti, fermo restando il parere dell'ARTA.

(*)=si intende sistema di trattamento costituito esclusivamente da Fossa Imhoff

3.4 Acque reflue industriali

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andrà verificato:

- Che i dati forniti dal richiedente soddisfino quanto previsto all'art. 125 del DECRETO,
- Se il refluo contiene sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO (in tal caso è necessario specifico pozzetto di campionamento, si applica quanto previsto all'art.44 delle NTA e va valutata la necessità di presentare relazione ogni 4 anni),
- Se le eventuali sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO contenute nello scarico sono oggetto di monitoraggio ARTA (ex art. 47 delle N.T.A. del vigente P.T.A.).
- Se lo scarico è in copro idrico: se il corpo idrico è riportato in IGM o sulla C.T.R.

3.5 Acque reflue emunte assimilabili ad industriali

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andrà verificato (art. 243 del DECRETO):

- Che lo scarico sia costituito dal refluo derivante dal trattamento di depurazione di acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse (previo trattamento di depurazione) in corpo ricettore, e che i dati forniti dal richiedente soddisfino quanto previsto all'art. 125 del DECRETO,
- Se il refluo contiene sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO (in tal caso è necessario specifico pozzetto di campionamento, si applica quanto previsto all'art.44 delle NTA e va valutata la necessità di presentare relazione ogni 4 anni),
- Se le eventuali sostanze pericolose di cui all'art. 108 del DECRETO contenute nello scarico sono oggetto di monitoraggio ARTA (ex art. 47 delle N.T.A. del vigente P.T.A.),
- Se lo scarico è in corpo idrico: se il corpo idrico è riportato in IGM o sulla C.T.R.

3.6 Acque reflue industriali derivanti da lavaggio inerti

Le diverse modalità di gestione delle acque di lavaggio degli inerti sono di seguito schematizzate:

Scarico in corpo idrico con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione con obbligo di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla parte III, del DECRETO (colonna scarico in corpo idrico).


Scarico (dispersione) su suolo con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera d, del DECRETO. Se i relativi fanghi **NON** sono costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali lo scarico su suolo è consentito, come per le altre tipologie di acque reflue industriali, nel rispetto dei limiti tabellari di riferimento e solamente in rapporto al volume dello scarico ed alla distanza dal corpo idrico superficiale più vicino secondo il seguente schema (punto 2 SCARICHI SU SUOLO dell'Allegato 5 alla Parte III del DECRETO):

Portata media giornaliera dello scarico	Distanza dal corpo idrico
Inferiore a 100 m ³	> 1.000 metri
Tra 101 e 500 m ³	> 2.500 metri
Tra 501 e 2.000 m ³	> 5.000 metri

Scarico diretto in lago di cava




Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art.104, comma 4, del DECRETO.

Scarico in lago di cava con preventiva sedimentazione



Scarico soggetto ad autorizzazione; nessun obbligo di rispetto dei limiti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera - ai sensi dell'art.104, comma 4, del DECRETO.

Sistema di ricircolo delle acque di lavaggio degli inerti di cava con preventiva sedimentazione (NO scarico)



NON c'è scarico e quindi non necessita della relativa autorizzazione.

La sedimentazione può essere effettuata:

- in bacini dotati di fondo e pareti impermeabili che determinano l'isolamento del contenuto del bacino dal suolo (vasche metalliche, vasche e bacini in calcestruzzo, ecc.),
- in bacini scavati nel suolo nei quali l'isolamento del contenuto del bacino dal suolo è realizzato attraverso l'interposizione/uso di strati di argille e/o materiali analoghi.

Nel caso b) l'ARTA, che dovrà avallare l'impermeabilità del bacino di sedimentazione, in fase di

istruttoria potrà richiedere indagini e rilievi che riterrà necessari e potrà dettare specifiche prescrizioni; l'impresa, inoltre, dovrà garantire, nel tempo, il mantenimento dell'impermeabilità. Qualora dal lago di cava o dal bacino di sedimentazione sia previsto uno scarico (troppo pieno, ecc.) al corpo recettore esso andrà autorizzato.

Nella fase istruttoria, tra l'altro, andranno verificati:

- che né per il lavaggio, né per la sedimentazione siano utilizzati additivi, flocculanti, ecc. (in tal caso lo scarico va considerato scarico di acque industriali a tutti gli effetti e non si applicano le deroghe di cui alle lettere b., c. e d. di cui sopra).

3.7 Acque reflue meteoriche

Nella tabella che segue è riportato cosa il gestore dello scarico è tenuto a fare in funzione dell'estensione dell'area oggetto di dilavamento e delle attività svolte su di essa:

Superficie	Settore produttivo o attività di cui all'art. 17 della L.R. 31/2010 Ovvero sulla superficie soggetta a dilavamento vengono effettuate attività che rendono le acque meteoriche che vi ricadono <u>a rischio</u>	Trattamento delle acque di 1 ^a pioggia (p.p.)	Il titolare dell'attività deve presentare alla Regione/Gestore del S.I.I.
≤ 1.000 m ²	SI	Facoltativo	Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.) e dilavaggio aree esterne , sia che effettui il trattamento che non
	NO	Facoltativo	Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.) e dilavaggio aree esterne , (sia che effettui il trattamento che non
> 1.000 m ²	SI	Obbligatorio	Istanza di autorizzazione allo scarico delle acque di p.p. trattate, e, inoltre, Comunicazione per le acque eccedenti la p.p.
	NO	Facoltativo	Comunicazione per le acque meteoriche (p.p. ed eccedenti la p.p.)

Allegato 4 – Modulistica

Assimilabili non AUA

- 01_Assimilabili - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 02_Assimilabili – scheda tecnica rev 2024_01
- 03_Assimilabili – Istanza rinnovo rev 2024_01

Bonifiche

- 01_Bonifiche - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 02_Bonifiche – scheda tecnica rev 2024_01

Domestiche

- 01_Domestiche - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 02_Domestiche – scheda tecnica rev 2024_01

Industriali NO AUA

- 01_Industriali - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 02_Industriali – scheda tecnica rev 2024_01
- 03_Industriali - istanza rinnovo rev 2024_01

Meteoriche NO AUA

- 01_Comunicazione art. 15 rev 2024_01
- 02_Prima pioggia a rischio - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 03_Prima pioggia a rischio - scheda tecnica_ rev 2024_01
- 04_Prima pioggia a rischio -istanza di rinnovo rev 2024_01

Urbane

- 01_Urbane - istanza di autorizzazione rev 2024_01
- 02_Urbane – scheda tecnica rev 2024_01
- 03_Urbane - istanza rinnovo rev 2024_01
- 04_Modulo Comunicazione art. 110 rev 2024_01
- 05_Modulo Sfiotori rev 2024_01